

Si susseguono i casi di mancata nomina per brevi periodi di supplenti temporanei

# Accorpamento di classi quando manca un docente

E' diventata una prassi diffusa, praticata dai dirigenti scolastici, con una certa leggerezza, quella di assegnare una classe, nel caso dell'assenza di un docente, alla vigilanza di un collega già impegnato in altra classe

> di Lucio Ficara

Uno tra i problemi che maggiormente affliggono la scuola in questo momento, e che provocano anche la delusione di centinaia di migliaia di precari, è quello della mancata nomina di supplenti temporanei, inseriti nelle tre fasce della graduatoria d'istituto per le supplenze, da parte del dirigente scolastico, che si trova nella situazione di potere, ma a noi piace dire dovere, sostituire gli insegnanti assenti per brevi periodi.

Da quanto ci viene segnalato da alcuni lettori, registriamo che è diventata una prassi diffusa, praticata da alcuni dirigenti scolastici, quella di accorpare le classi, nel caso dell'assenza di breve periodo di un docente, assegnandola alla vigilanza di qualche insegnante a cui il dirigente scolastico ha chiesto all'inizio dell'anno la disponibilità a fare eventuali supplenze.

## UTILIZZO IMPROPRIO DEL DOCENTE DI SOSTEGNO

Ci viene anche indicato, che in alcune scuole, quando si creano casi di eccessive assenze di docenti, che, o per malattia o per una richiesta del giorno di permesso retribuito o ancora per la richiesta dei 3 giorni di congedo previsti per la legge n. 104/1992 - e di conseguenza si mette in crisi il sistema di copertura della vigilanza delle classi - il dirigente scolastico non sapendo quali provvedimenti prendere, arriva ad utilizzare, oltre che l'accorpamento di due classi da assegnare ad un docente a disposizione anche l'utilizzo improprio del docente di sostegno. Facendolo così operare contestualmente con l'alunno che gli è stato assegnato e con l'intera classe a cui magari viene accorpata un'altra classe.

Un'altra segnalazione che ci viene fatta, ma solo riferita alle scuole secondarie di secondo grado, è quella di alcuni istituti che utilizzano, in caso di assenza del docente, l'uscita anticipata delle classi dalla scuola o anche l'entrata posticipata.



Questi, appena descritti, sono provvedimenti del tutto fuori norma e addirittura illegittimi. In particolare è illegittima, anche se è comprensibile in casi di urgenza limitati ad una giornata, la scelta fatta dal dirigente scolastico di accorpare due classi da assegnare alla vigilanza di un solo docente. Bisogna ricordare, ad onore del vero, che la soluzione tampone di accorpamento delle classi, adottata attualmente da molti dirigenti scolastici, per ovviare all'assenza di alcuni docenti, non è prevista, e non potrebbe esserlo, da alcuna normativa vigente.

Va anche aggiunto, per completezza di informazione, che la situazione non è omogenea sul territorio nazionale e nei diversi ordini di scuola.

## QUANDO L'ACCORPAMENTO È UNA NECESSITÀ

In diverse province del Nord, per esempio, le graduatorie di istituto della scuola primaria si esauriscono nell'arco di un paio di mesi; a novembre-dicembre diventa difficile reperire supplenti disponibili o a gennaio-febbraio, quando le assenze dei titolari aumentano, non si riesce quasi mai a trovare supplenti per uno o due giorni.

In questi casi i dirigenti scolastici sono di fatto costretti a nominare docenti fuori graduatoria o suddividere gli alunni fra le diverse classi del plesso riducendo

quindi l'efficacia dell'intervento didattico.

Resta il fatto che accorpare due classi da assegnare ad un solo docente, non solo non è previsto da alcuna normativa, ma è irregolare per le norme sulla sicurezza ed anche perché pregiudica il regolare svolgimento delle lezioni per entrambe le classi. Per queste ragioni fanno molto male i docenti che, disponibili alla richiesta del dirigente, svolgono la propria lezione in una situazione di accorpamento di più classi. L'accettare questa particolare situazione diventa un'assunzione di responsabilità, rispetto ad un provvedimento irregolare e anche illegittimo. Infatti è necessario ricordare che durante le ore di lezione ogni docente è responsabile di tutti gli allievi presenti nella classe in cui sta svolgendo la sua attività didattica.

Questa situazione già evidenziata in un articolo del nostro quotidiano on line ([www.tecnicaldella scuola.it](http://www.tecnicaldella scuola.it)) del 28 marzo scorso, è stata puntualmente confermata da una recentissima scheda della Uil-Scuola del 10 aprile, in cui viene segnalata la cattiva abitudine di alcuni dirigenti scolastici di "stoppiare" le classi o lasciarle scoperte in caso di assenza degli insegnanti.

Ma qual è il problema ostativo che spinge i dirigenti scolastici a scegliere queste soluzioni tampone, piuttosto che percorrere la via maestra del nominare dalle graduatorie d'istituto il docente supplente, non appena l'insegnante titolare si assenta? Forse è un problema di risorse economiche?

## SUPPLENZE BREVI PAGATE DIRETTAMENTE DAL MEF

Il Miur a riguardo ha comunicato che a decorrere dal 1° gennaio 2013, il pagamento per le supplenze brevi, è curato direttamente dal service NoiPA del Mef e alla scuola tocca soltanto l'inserimento dei contratti sul sistema informativo Sidi a seconda del bisogno.

Allora perché le scuole si ostinano ad accorpare le classi, piuttosto che affrettarsi ad inserire il contratto di supplenza sul sistema informativo del Sidi? Forse esistono circolari o note ministeriali che invitano i dirigenti a nominare i supplenti soltanto in caso di periodi di assenza del titolare di un congruo numero di giorni?

Nemmeno questa domanda trova una risposta affermativa. Al contrario esistono due note del Miur che invitano i dirigenti scolastici a nominare, al fine primario di non incorrere in una sospensione della regolare didattica nel riguardi degli allievi interessati, il personale supplente temporaneo, anche per periodi di assenza inferiori a 15 giorni.

Le note su citate sono la nota prot. n. 14991 del 6 ottobre 2009 e la nota più recente prot. n. 9839 dell'8 novembre 2010. Questa ultima nota del Miur conferman-

do le indicazioni della nota dell'anno precedente, ricordava ai Ds che "l'istituto delle ore eccedenti, considerato l'ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale ed ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto".

Pertanto, i dirigenti scolastici, al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall'art. 28 comma 5 del Ccnl, e a 15 giorni nella scuola secondaria.

Per quanto sopra riportato, non esistono scusanti valide per giustificare il perpetuarsi di accorpamenti delle classi assegnate ad altro docente disponibile che sta svolgendo lezione nella propria classe, a causa dell'assenza di un collega titolare. Tale prassi è da ritenersi illegittima per le norme sulla sicurezza e lesiva dei diritti degli studenti e dei lavoratori della scuola.

ve dovessero sussistere casi, la soluzione organizzativa di accorpare le classi in caso di assenze brevi del personale docente; ciò non solo non è previsto da alcun regolamento, ma costituisce di fatto, sia pure in via temporanea, una modifica dell'organico non autorizzata, la costituzione di pluriclassi e la violazione di qualsiasi norma di sicurezza.

Sempre in riferimento al predetto diritto allo studio, appare altresì impraticabile l'ipotesi di utilizzare personale docente delle scuole primarie impegnato in compresenza, ovvero docenti di "sostegno", per sostituire il personale assente, così come chiaramente precisato dalla più volte richiamata C.M.

Come è ben noto alle SS.LL. ove esiste la compresenza, la stessa rappresenta un elemento di rinforzo e supporto didattico alla classe di riferimento, per cui un diverso e motivato utilizzo del collegio dei docenti, deve essere parte di un progetto educativo alternativo che coinvolga il personale interessato.

Infine, si ricorda, che il docente di sostegno svolge la sua delicata e complessa funzione come supporto alla classe del disabile di riferimento.

IL DIRETTORE GENERALE  
Franco Inglesi

Oltre le suddette note ministeriali, c'è anche la nota prot. n. 7934 del 22 novembre 2010 dell'Usr per la Basilicata, sotto riportata. Anche l'Usr Basilicata interviene sostenendo che il provvedimento di accorpare due classi, da assegnare al docente a disposizione, costituisce di fatto una modificazione dell'organico non autorizzata, sia pur temporanea. La nota sottolinea ancora una volta che la non corretta gestione delle supplenze brevi, determina gravi conseguenze connesse alla garanzia del diritto allo studio degli studenti, costituzionalmente garantito, nonché al rispetto del Ccnl dei docenti. Ne discende che la nomina dei supplenti a fronte di assenze del personale docente, ancorché brevi, è consequenziale.

C'è però da segnalare che il capo di istituto una volta "sfiorato" il *plafond* assegnato alla scuola dal Mef si trova in difficoltà a chiedere nuove assegnazioni di fondi per pagare i supplenti, perché l'Amministrazione non riconosce somme aggiuntive nel caso in cui il numero dei contratti siglati dalla scuola sia superiore alla media nazionale. In questo caso, il Ministero dell'economia provvede ad uno specifico controllo sulle cause reali della stipulazione dei contratti ai supplenti e qualora non venisse riscontrata l'emergenza, l'istituto è costretto a pagare con propri fondi (se li ha) i supplenti.

## QUALI LE SOLUZIONI AL PROBLEMA?

Rispetto a questa problematica, la domanda che viene fatta dai dirigenti scolastici è la seguente: "se accorpare le classi è illegittimo ed è pure illegittimo prelevare i fondi riservati al pagamento ore eccedenti da altre parti del Mof, e non è neppure chiaro quanto è lunga l'assenza del docente da sostituire, cosa fare quando la banca-ore a disposizione è esaurita?".

A questa domanda si può rispondere, senza timore di sbagliare, dicendo che i supplenti si possono nominare anche per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria e per periodi inferiori a 15 giorni nella scuola secondaria, come espressamente previsto dalle note Miur sopra citate, che chiariscono che non esistono limiti sul numero minimo di giorni necessari per procedere alla nomina del supplente del docente assente.

Tuttavia può capitare che per assenze improvvise di un solo giorno, non ci sia il tempo necessario per la convocazione dei supplenti disponibili. Il dirigente scolastico può in questo caso prendere un provvedimento del tutto eccezionale interrompendo la continuità didattica e individuando le modalità organizzative meno rischiose per tale situazione, facendo ricorso alla propria autonomia.

MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE BASILICATA DIREZIONE GENERALE POTENZA

NOTA DEL 22 NOVEMBRE 2010 PROT. N. AD00RBA/7934

SUPPLENZE BREVI

In riferimento alla C.M. prot. n. 9839 dell'8 novembre 2010 ed a persistenti voci pervenute a questo Ufficio circa una non corretta gestione delle supplenze brevi, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni.

Premesso che il procedimento in questione è connesso alla garanzia del diritto allo studio degli studenti, costituzionalmente garantito, nonché al rispetto del Ccnl dei docenti, ne discende che la nomina dei supplenti a fronte di assenze del personale docente, ancorché brevi, ne risulta consequenziale.

Tale procedura, nella quasi totalità dei casi, viene eseguita, per cui sembrano infondate le predette voci.

Ad ogni buon conto, proprio in considerazione del diritto degli studenti e nel rispetto del Ccnl dei docenti, così come precisato anche dalla C.M. prot. n. 9839, non risulta praticabile, laddo-